



COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 113 del 17/06/2026

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI SABBIONETA PER REALIZZAZIONE GREST ESTIVO 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciassette** del mese di **giugno** alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto si è riunita la Giunta Comunale in modalità di video conferenza come previsto dal regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 89 del 14/06/2022

Risultano presenti i signori Assessori

PASQUALI MARCO	Presente
ALESSANDRIA FRANCO	Presente
MAJA ANGIOLINO	Presente
MARCHINI ROMINA	Presente
SANFELICI GIULIA FEDERICA	Presente

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE DUCOLI PAOLO partecpa alla riunione in collegamento telematico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta, i cui componenti sono collegati telematicamente, per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI SABBIONETA PER REALIZZAZIONE GREST ESTIVO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" sancisce che *"Gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi od intese a norma dell'art. 8 terzo comma della Costituzione, operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."*;
- la Legge n. 206 del 01/08/2003 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo" stabilisce che *"lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia."*;
- la Regione Lombardia con Legge n. 22 del 23/11/2001 ha riconosciuto *"la funzione educativa, formativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'Oratorio che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente"*;
- la Regione Lombardia *"ha altresì riconosciuto la titolarità delle Parrocchie di cui all'articolo 1 della Legge regionale n. 22/2001 ad essere soggetti promotori di azioni di intervento e di opportunità a favore dell'area giovanile attraverso l'attività degli Oratori e concorda con la Regione Ecclesiastica Lombardia altre forme di collaborazione ritenute utili a favorire ulteriori processi di sviluppo"*;

VISTO che l'Amministrazione Comunale (art. 2 dello Statuto Comunale – Finalità) tutela la famiglia naturale ed i diritti dell'infanzia e promuove la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, le libere associazioni ed il volontariato;

ATTESO che il Comune di Sabbioneta intende aiutare le famiglie residenti, sostenendo attività educative e ricreative rivolte a bambini e ragazzi, durante il periodo estivo, al fine di supportare i bisogni conciliativi delle famiglie stesse e garantire il diritto alla socialità ed al gioco dei minori;

CONSIDERATO che la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa organizza presso l'Oratorio S. Sebastiano in Sabbioneta per il periodo dal 9 giugno al 3 luglio 2026 per circa n. 130 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni un Grest estivo denominato "Cre-Grest 2026 – Bella Fra";

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende proseguire anche per l'anno 2026 la collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa ai fini della realizzazione del Grest estivo, volto a facilitare la frequenza del maggior numero di bambini/ragazzi residenti, per favorire la socialità e lo sviluppo dei rapporti interpersonali tra minori ed in forza dei risultati estremamente positivi ottenuti nelle annualità precedenti;

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo comunale n. 4938 in data 17.06.2026 con la quale la Parrocchia Santa Maria Assunta di Sabbioneta richiede un contributo economico a sostegno delle attività del Grest 2026;

RITENUTO pertanto di concedere un contributo dell'importo di € 1.000,00 stanziato sul bilancio 2026, a favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta per la realizzazione del Grest estivo che viene effettuato presso l'Oratorio San Sebastiano a Sabbioneta nel periodo dal 9 giugno al 3 luglio 2026 denominato "Cre-Grest 2026 – Bella Fra!"

VISTO che il Grest 2026 è articolato come di seguito specificato:

- periodo di attività: dal 9 giugno al 3 luglio 2026;
- età dei fruitori: bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni;
- frequenza: dalla domenica al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

VISTO che le erogazioni di contributi non rientrano nel divieto posto dall'art. 10 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a sostegno di iniziative e / o attività di soggetti terzi "no profit" rientranti nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della "Sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010/PAR in merito ai requisiti di legittimità per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010;

RILEVATO nel suddetto parere quanto segue: "Il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento contabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121 ha precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste costituiscano il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATO, inoltre, nel suddetto parere quanto segue: "Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità

perseguite dal Comune il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR);

CONSIDERATO che i provvedimenti riconducibili all'art. 12, Legge 241/1990, sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" si traducono nell'attribuzione di una somma di denaro senza che vi sia un rapporto di corrispettività verso il concedente;

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013 dispone che gli atti attraverso cui si elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro vadano pubblicati e che la pubblicazione degli atti ne costituisce condizione di efficacia legale;

ATTESA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti unanimi, favorevoli espressi in forma palese ;

DELIBERA

1. DI CONCEDERE per le motivazioni esposte in premessa un contributo dell'importo di € 1.000,00, stanziato sul bilancio 2026, a favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Sabbioneta per la realizzazione del Grest estivo presso l'Oratorio San Sebastiano a Sabbioneta, dal 9 giugno al 3 luglio 2026 denominato "Cre-Grest 2026 – Bella Fra!";

2. di demandare alla Responsabile dell'Area Amministrazione Generale gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

con votazione separata ed unanime;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PASQUALI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DUCOLI PAOLO